



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 aprile 2009 (24.04)
(OR.en)**

8380/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0152 (COD)**

**CODEC 493
ENV 280**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 1° e 2 aprile 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Salvatore TATARELLA (UEN - IT), ha presentato una relazione a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere alla seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto i gruppi politici UEN, PPE-DE, PSE, ALDE, VERTS/ALE e GUE/NGL hanno presentato un ulteriore emendamento di compromesso. Questo emendamento di compromesso, di per sé, corrisponde all'accordo raggiunto durante i contatti informali di cui sopra.

II. DIBATTITO

La discussione del 2 aprile 2009, svolta su base congiunta ha riguardato i due fascicoli seguenti:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) [**Relatore: Salvatore TATARELLA (UEN - IT)**]; e
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [**Relatrice: Linda McAVAN (PSE - UK)**] (*cfr. anche doc. 8383/09*).

Salvatore TATARELLA (UEN - IT):

- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura e in particolare i miglioramenti anticipati dell'efficienza e dell'efficacia che sarebbero apportati dall'accordo di compromesso;
- ha espresso la speranza che 40/50 gruppi saranno coperti dal sistema per il marchio di qualità ecologica entro il 2015 (invece dei 25 gruppi attuali);
- ha dichiarato che il sistema per il marchio di qualità ecologica non dovrebbe soltanto riconoscere i miglioramenti già ottenuti, ma dovrebbe anche essere dinamico e incoraggiare i produttori a migliorare continuamente le loro prestazioni; e
- ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento delle ONG nella revisione dei criteri.

Linda McAVAN (PSE - UK):

- si è compiaciuta della prospettiva di un accordo in prima lettura;
- ha accolto con favore:
 - il fatto che le imprese e le organizzazioni con sedi in uno o più Stati membri potranno ora registrarsi una volta sola (il Parlamento stesso ha dovuto registrarsi in Lussemburgo, Belgio e Francia);
 - l'introduzione della registrazione di gruppo per le organizzazioni coinvolte nello stesso settore;
 - la riduzione dei diritti;
 - la semplificazione dei requisiti di informazione per le PMI;
 - il migliore allineamento con l'ISO 14001;
 - l'introduzione di documenti di supporto settoriali. Ha riferito di sperare che la Commissione lavori intensamente su questo punto e che questo aiuterebbe le organizzazioni a situarsi rispetto a organizzazioni simili; e
 - l'introduzione di indicatori chiave. Questi migliorerebbero il programma e aiuterebbero le persone esterne ad esaminare le organizzazioni e le loro prestazioni.

Il Commissario DIMAS:

- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura;
- ha rilevato che ora l'EMAS risponderà meglio alle richieste dei consumatori in materia di migliori informazioni sull'impatto ambientale dei prodotti che acquistano. I diritti saranno ridotti. I criteri saranno semplificati e saranno collegati ai criteri di altre politiche europee; e
- ha dichiarato che un unico marchio di qualità ecologica eviterà la confusione dei consumatori.

Intervenendo a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, Nikolaos VAKALIS (PPE-DE - GR):

- ha dichiarato che la proposta della Commissione è risultata piuttosto deludente. Non è stata abbastanza ambiziosa e non ha risposto alle questioni sollevate sinora. E' stato comunque felice di confermare che il pacchetto di compromesso ha ora affrontato tutte le sue preoccupazioni;
- ha espresso soddisfazione per il fatto che i prodotti alimentari e altri gruppi non saranno inclusi fino a quando non sarà stato svolto un adeguato studio di impatto; e
- ha sottolineato l'importanza di tenere debitamente conto delle esigenze delle PMI.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE-DE, Anders WIJKMAN (PPE-DE - SE):

- ha descritto come piuttosto limitato e povero il contenuto globale del piano della Commissione in materia di produzione e consumo sostenibili. Lo ha contrapposto ai precedenti, più ambiziosi progetti di proposta della Commissione che aveva visto;
- ha accolto come un miglioramento le nuove norme per il sistema del marchio di qualità ecologica. Esse sono più dinamiche, applicherebbero un approccio del ciclo di vita e dovrebbero essere in grado di attrarre assai più attenzione ed interesse da parte dei consumatori e delle imprese. Il marchio di qualità ecologica sarebbe consolidato. La fine dei vari sistemi volontari ridurrebbe la confusione dei consumatori;
- ha dichiarato che rimane il problema di informare i consumatori e i mercati riguardo al marchio di qualità ecologica. In passato il sostegno alla commercializzazione è stato molto limitato ;
- ha espresso la speranza che in futuro gli appalti pubblici aumentino nei settori verdi e utilizzino il marchio di qualità ecologica come una piattaforma; e
- ha invitato la Commissione a sostenere il sistema in maniera maggiormente proattiva.

Intervenendo a nome del gruppo politico PSE, Gyula HEGYI (PSE - HU):

- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura;
- ha chiesto che le PMI siano coinvolte nel processo del marchio di qualità ecologica. Ciò significherebbe che i costi di autorizzazione non potrebbero essere fissati ad un livello troppo elevato. Il coinvolgimento delle PMI richiederebbe anche la semplificazione del processo di autorizzazione;
- ha sottolineato l'importanza del fatto che i prodotti recanti il marchio di qualità ecologica non contengano sostanze pericolose, ma ha rilevato che devono comunque essere fatte eccezioni ove non esistono alternative (per esempio, il mercurio nelle lampade ad alta efficienza); e
- ha invitato a sviluppare ulteriormente i criteri da utilizzare per i prodotti alimentari.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Johannes LEBECH (ALDE - DK):

- ha sottolineato l'esigenza di tenere conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, inclusa la fase di smaltimento;
- ha chiesto campagne di informazione che aumentino la consapevolezza in merito al marchio di qualità ecologica; e
- ha chiesto che i prodotti alimentari siano coperti quanto prima dal sistema del marchio di qualità ecologica.

Intervenendo a nome del gruppo politico UEN, Liam AYLWARD (UEN - IE) ha rilevato con soddisfazione che il sistema del marchio di qualità ecologica fornirebbe anche il mezzo per ridurre la sperimentazione basata sugli animali e il lavoro minorile.

Intervenendo a nome del gruppo politico VERTS/ALE, Satu HASSI (VERTS/ALE - FI):

- ha accolto con favore la prospettiva di uno studio di fattibilità e la conseguente rimozione del rischio di creare confusione nel consumatore tra marchio di qualità ecologica e etichettatura di prodotti biologici; e
- ha chiesto che in futuro i criteri siano resi più severi contestualmente alla crescita delle conoscenze e delle competenze tecniche.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE/NGL, Roberto MUSACCHIO (GUE/NGL - IT):

- ha evidenziato la necessità di processi produttivi innovativi per l'intero ciclo di vita dei prodotti. I consumi energetici ed idrici devono essere ridotti. I produttori dovrebbero essere più vicini ai consumatori; e
- riguardo alle norme sociali ed occupazionali, ha deplorato l'insistenza del Consiglio sulle parole 'ove necessario'.

Intervenendo a nome dei Non iscritti, Luca ROMAGNOLI (NI - IT) ha accolto con favore il pacchetto concordato poiché aiuterà a lottare contro la concorrenza sleale dei produttori che non rispettano l'ambiente e i diritti sociali.

Esprimendosi a nome del Consiglio, Martin BURSÍK:

- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura;
- ha sottolineato l'esigenza di modificare i modelli non sostenibili di produzione e consumo;
- ha accolto con favore il fatto che l'accordo sul marchio di qualità ecologica semplificherà i criteri per l'assegnazione dello stesso. Ciò incoraggerà una maggiore partecipazione; e
- riguardo all'EMAS si è compiaciuto dei miglioramenti che andranno a beneficio delle PMI e ha rilevato che il sistema sarà aperto alla partecipazione di soggetti non comunitari, rendendolo così più globale per quanto riguarda la portata.

Amalia SARTORI (PPE/DE - IT) ha evidenziato l'importanza che le amministrazioni locali siano a conoscenza dell'EMAS.

Roberta ANGELILLI (UEN - IT) ha rilevato che il sistema del marchio di qualità ecologica renderà i prodotti europei più competitivi nel mercato mondiale. Non è soltanto una misura di carattere ambientale.

Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL - SE) ha chiesto al Commissario quando tutte le direzioni generali della Commissione aderiranno all'EMAS.

Roberto FIORE (NI - IT) ha riconosciuto le buone intenzioni delle attuali proposte, ma ha messo in guardia contro il sovraccarico dell'agricoltura europea di regolamenti e di costi che potrebbero porla in una situazione di svantaggio dal punto di vista competitivo rispetto ai produttori non europei.

Avril DOYLE (PPE/DE - IE):

- ha affermato che lo spreco di tutti i prodotti alimentari nell'UE corrisponde al 30%. Le date di scadenza sono spesso troppo prudenti, comportando il ritiro di prodotti alimentari perfettamente commestibili. Si tratta di una questione di etichettatura che deve essere esaminata;
- ha sottolineato la necessità che le attuali proposte siano conformi alla direttiva "Indicazioni sulla salute" e ad altra legislazione europea;
- si è chiesta se sia possibile che tutte le informazioni richieste dal sistema per il marchio di qualità ecologica trovino sufficiente spazio sull'imballaggio dei prodotti in caratteri leggibili e in modo utile per il pubblico;
- ha ricordato che, in seguito agli inviti del Parlamento, la Commissione aveva annunciato una proposta di regolamento relativo a un marchio ecologico comunitario per i prodotti della pesca la cui adozione era prevista nel marzo 2009. Sebbene fosse convinta che la Commissione avesse promesso di presentare la proposta entro il 2009, questa è tuttora in fieri.
- ha preso atto che nel frattempo la DG "Ambiente" aveva trasmesso al Parlamento una proposta orizzontale relativa al sistema per il marchio di qualità ecologica che contempli tutti i prodotti compresi quelli della pesca e dell'acquacoltura nonché i prodotti agricoli trasformati. Nonostante le proteste scritte del presidente della commissione per la pesca e del presidente della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, tali commissioni non sono state coinvolte e
- si compiace della dichiarazione della Commissione sulla relazione tra il regolamento sul marchio di qualità ecologica e la futura legislazione in materia di pesca [*a tale riguardo si veda il secondo contributo del commissario Dimas (in appresso)*].

Holger KRAHMER (ALDE/ADLE - DE) ha dichiarato che attualmente sono troppi i simboli utilizzati nei vari Stati membri. Ciò crea confusione. La varietà e il numero di simboli dovrebbero essere ridotti.

Antonio DE BLASIO (PPE/DE - HU) ha chiesto riduzioni delle imposte per promuovere l'etichettatura ecologica.

Il commissario DIMAS ha preso ancora una volta la parola per leggere le tre dichiarazioni della Commissione:

- in merito alla relazione tra il regolamento sul marchio di qualità ecologica e la futura legislazione in materia di pesca: "Indipendentemente dall'adozione del regolamento sul marchio di qualità ecologica, la Commissione conferma la sua intenzione di proporre un regolamento sull'etichettatura ecologica dei prodotti della pesca prima della fine dell'anno fondato soprattutto su criteri di pesca sostenibile.

Lo studio di cui all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento sul marchio di qualità ecologica riguardante aspetti supplementari, quali il trattamento, il preimballaggio, l'imballaggio e il trasporto, che esaminerà se sia fattibile estendere il campo di applicazione del regolamento sul marchio di qualità ecologica ai prodotti alimentari, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non influenzerà o pregiudicherà l'adozione di tale regolamento";

- in merito alla conformità alla legislazione in materia di prodotti chimici:
"La Commissione garantirà che l'attuazione del regolamento sul marchio di qualità ecologica sia conforme all'altra legislazione comunitaria pertinente che riguarda sostanze, preparati e miscele";
- in merito alla revisione dei diritti:
"La Commissione conferma la sua intenzione di rivedere il livello dei diritti per il marchio di qualità ecologica entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, tenendo conto dei costi sostenuti dagli Stati membri nella gestione del sistema e di proporre una revisione dei livelli di tali diritti, se opportuno."

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 2 aprile 2009 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame dei testi da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento non riporta l'emendamento adottato nella forma in cui è stato presentato alla plenaria e da essa adottato, bensì contiene il testo della proposta della Commissione quale modificato dall'emendamento. Il testo della risoluzione del Parlamento figura nell'allegato della presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro l'8 maggio 2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0401),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0279/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0105/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 ||, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica⁴, si è inteso istituire un sistema comunitario relativo all'assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel) a partecipazione volontaria, per promuovere prodotti che durante l'intero ciclo di vita hanno un minore impatto sull'ambiente e per offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti.
- (2) *Il sistema dovrebbe essere applicato conformemente alle disposizioni dei trattati, incluso, in particolare, il principio di precauzione quale sancito all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.*
- (3) L'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1980/2000 indica la necessità di modificare il sistema comunitario del marchio di qualità ecologica in modo da aumentarne l'efficacia e semplificarne il funzionamento.
- (4) *È necessario garantire il coordinamento tra il sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica e l'elaborazione delle specifiche nell'ambito della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un*

¹ Parere del 26.2.2009. (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Parere del 12.2.2009. (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

³ Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009.

⁴ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia¹,

- (5) Al fine di evitare il moltiplicarsi di sistemi di attribuzione di marchi di qualità ecologica e per incoraggiare prestazioni ambientali sempre migliori in tutti i settori nei quali l'impatto sull'ambiente influisce sulla scelta dei consumatori, sarebbe opportuno estendere la possibilità di utilizzare il marchio Ecolabel. Tuttavia, **è opportuno realizzare uno studio per gruppi di alimenti e di mangimi onde assicurare che i criteri siano fattibili e che possa essere garantito un valore aggiunto. Per gli alimenti e i mangimi, così come per i prodotti agricoli non lavorati che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici², è opportuno prendere in considerazione la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel solo ai prodotti certificati come biologici, onde evitare confusioni per i consumatori.**
- (6) Il sistema *comunitario* dell'Ecolabel si inserisce nella politica comunitaria relativa al consumo e alla produzione sostenibili, il cui obiettivo è ridurre le ripercussioni negative del consumo e della produzione sull'ambiente, sulla salute, **sul clima** e sulle risorse naturali. Il sistema è inteso a promuovere, attraverso l'uso del marchio di qualità ecologica, i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali. A tal fine, è opportuno stabilire che i criteri ai quali i prodotti devono conformarsi per poter utilizzare il marchio di qualità ecologica siano basati sulle migliori prestazioni ambientali ottenute dai prodotti nel mercato comunitario. *Tali criteri dovrebbero essere semplici da capire e da applicare ed essere basati su dati scientifici che tengano conto degli sviluppi tecnologici più recenti. Essi dovrebbero essere orientati al mercato e limitarsi a regolamentare gli impatti ambientali più significativi dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita.*
- (7) ***Affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica, è essenziale che le organizzazioni non governative (ONG) operanti nel settore ambientale e le associazioni dei consumatori svolgano un ruolo di rilievo e partecipino attivamente all'elaborazione e alla determinazione dei criteri relativi ai marchi comunitari di qualità ecologica.***
- (8) ***Il marchio comunitario Ecolabel dovrebbe mirare alla sostituzione delle sostanze pericolose, ogni qual volta ciò sia tecnicamente possibile.***
- (9) È auspicabile che qualsiasi *parte interessata* possa guidare l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel, purché vengano rispettate norme procedurali comuni e il processo sia coordinato dalla Commissione. Al fine di garantire la coerenza globale dell'azione comunitaria, è inoltre opportuno richiedere che, ai fini dello sviluppo dei criteri per il marchio *Ecolabel*, siano tenuti in considerazione i più recenti obiettivi strategici della Comunità in campo ambientale, ad esempio i programmi d'azione per l'ambiente, le strategie per lo sviluppo sostenibile e i programmi sui cambiamenti climatici.
- (10) Per semplificare il sistema comunitario Ecolabel e al fine di ridurre l'onere amministrativo dovuto all'uso del marchio, è opportuno che le procedure di valutazione e verifica siano **razionalizzate.**

¹ ***GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1.***

² ***GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.***

- (11) Al fine di promuovere l'uso del marchio *Ecolabel* e per **incoraggiare** gli operatori i cui prodotti rispondono ai criteri del marchio, *i costi relativi* all'utilizzo dell'*Ecolabel* *dovrebbero essere ridotti*.
- (12) Alla luce delle procedure semplificate per l'uso del marchio *Ecolabel*, è opportuno stabilire le condizioni alle quali il marchio può essere utilizzato e, per garantire il rispetto di tali condizioni, chiedere ad organismi competenti di svolgere verifiche e di vietare l'uso del marchio *Ecolabel* qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate. È inoltre opportuno che gli Stati membri stabiliscano il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurino che esse siano effettivamente applicate.
- (13) Occorre **informare il pubblico** e sensibilizzare i cittadini in merito al marchio *comunitario Ecolabel* tramite azioni promozionali **e campagne di informazione ed educazione, a livello locale, nazionale e comunitario**, volte a far conoscere ai consumatori il significato del marchio e consentire loro di scegliere in modo consapevole. **Ciò è necessario anche per rendere il sistema più interessante per i produttori e i venditori al dettaglio.**
- (14) **In sede di definizione dei propri piani d'azione nazionali sugli appalti pubblici "verdi", gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di linee guida e potrebbero considerare la possibilità di stabilire obiettivi per l'acquisto, nell'ambito delle commesse pubbliche, di prodotti rispettosi dell'ambiente.**
- (15) Per agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, **contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI)** ed evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre coordinare **e armonizzare** meglio *tra loro* il sistema per il marchio comunitario *Ecolabel* e gli analoghi regimi nazionali esistenti nella Comunità.
- (16) Affinché l'applicazione del sistema di **assegnazione** e dei sistemi di vigilanza e controllo del mercato in merito all'uso del marchio *Ecolabel* siano armonizzati in tutta la Comunità, è opportuno che gli organismi competenti **procedano a scambi di informazioni ed esperienze.**
- (17) *Le misure necessarie per l'attuazione* del presente regolamento *dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione*¹.
- (18) In particolare, *la Commissione dovrebbe avere il potere* di adottare i criteri ai quali i prodotti devono conformarsi per potersi dotare del marchio *Ecolabel*, nonché di modificare gli allegati al presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche *completandolo* con **||** nuovi elementi non essenziali, *devono essere* adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (19) A fini di chiarezza e di certezza del diritto, il regolamento (CE) n. 1980/2000 *dovrebbe pertanto essere* sostituito dal presente regolamento.
- (20) Occorre adottare adeguate disposizioni transitorie per assicurare il passaggio graduale dal regolamento (CE) n. 1980/2000 al presente regolamento,

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'istituzione e l'applicazione del sistema *su base volontaria* per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel).

Articolo 2
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito ("*prodotti*").

Il presente regolamento non si applica né ai medicinali per uso umano definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano¹, né ai medicinali per uso veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari², né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "gruppo di prodotti": un insieme di beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono simili nell'uso, *o presentano analoghe proprietà funzionali, e simili in termini di percezione da parte del consumatore;*
2. "*operatore*": *qualsiasi produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante;*
3. "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita;
4. "prestazione ambientale": i risultati della gestione, da parte del fabbricante, delle caratteristiche del prodotto che hanno un impatto ambientale;
5. "*verifica*": *una procedura che certifica che il prodotto o servizio è conforme ai criteri specificati per il marchio Ecolabel.*

¹ *GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.*

² *GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.*

Articolo 4 Organismi competenti

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi, ***all'interno dei ministeri governativi o al di fuori di essi***, responsabili per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento (|| "l'organismo competente" o "gli organismi competenti") e si assicurano che siano operativi. Qualora siano designati più organismi competenti, gli Stati membri ne definiscono le rispettive competenze e le regole di coordinamento ad essi applicabili.
2. La composizione degli organismi competenti è tale da garantirne l'indipendenza e l'imparzialità e i rispettivi regolamenti interni sono tali da garantire la trasparenza dell'attività svolta e il coinvolgimento di tutte le parti interessate.
3. ***Ai fini della designazione, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi competenti soddisfino ai requisiti fissati all'allegato V.***
4. ***Gli organismi competenti provvedono affinché il processo di verifica sia effettuato in modo coerente, neutro e affidabile da un terzo indipendente rispetto all'operatore sottoposto a verifica, sulla base delle norme e procedure internazionali, europee o nazionali concernenti gli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti.***

Articolo 5 Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica

1. La Commissione istituisce un comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) ***composto dai rappresentanti degli*** organismi competenti ***di tutti gli Stati membri*** di cui all'articolo 4 e ***dai rappresentanti delle*** altre parti interessate. Il CUEME ***elegge il proprio presidente conformemente al regolamento interno. Il CUEME*** contribuisce alla definizione e alla revisione dei criteri per il marchio *Ecolabel* e ***a ogni eventuale*** esame dell'attuazione del sistema comunitario dell'*Ecolabel*. Esso inoltre consiglia e assiste la Commissione in questo ambito, in particolare formulando raccomandazioni sui requisiti minimi di prestazione ambientale.
2. La Commissione garantisce che il CUEME operi assicurando una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate per ciascun gruppo di prodotti, ad esempio organismi competenti, produttori, ***fabbricanti***, dettaglianti, ***fornitori di servizi, grossisti***, importatori, ***in particolare le PMI***, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei consumatori.

Articolo 6 Requisiti generali per i criteri del marchio Ecolabel

1. I criteri *del* marchio Ecolabel sono basati sulla prestazione ambientale dei prodotti, *tenendo conto dei* più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale.

2. ***I criteri sono determinati su base scientifica e considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti [REDACTED]. Nel determinare tale criteri sono presi in considerazione gli impatti ambientali più significativi [REDACTED], in particolare le ripercussioni a livello di cambiamenti climatici, natura e biodiversità, consumo di energia e di risorse, produzione di rifiuti, emissioni in tutti i comparti ambientali, inquinamento dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di sostanze pericolose. È altresì presa in considerazione la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in sé e per sé ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione, ove ciò sia tecnicamente fattibile. Parimenti, sono valutate anche le possibilità di ridurre gli impatti ambientali grazie alla durata e dei prodotti e alla loro riutilizzabilità.***
3. I criteri *del marchio* Ecolabel definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio.
4. I requisiti ambientali sono definiti tenendo conto del saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravii ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza, durante le diverse fasi di vita dei prodotti interessati.
5. I criteri comprendono i requisiti intesi a garantire che i prodotti recanti il marchio *Ecolabel* funzionino correttamente per l'uso previsto. ***Ove opportuno, sono presi in considerazione aspetti sociali ed etici, ad esempio facendo riferimento alle convenzioni e agli accordi internazionali in materia, quali le norme e i codici di condotta pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).***
6. ***Prima di elaborare criteri per gli alimenti e i mangimi quali definiti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare¹, entro il 31 dicembre 2011 la Commissione realizza uno studio volto a esplorare se sia fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, inclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Detto studio dovrebbe esaminare con particolare attenzione l'impatto di eventuali criteri Ecolabel sugli alimenti, sui mangimi e sui prodotti agricoli non trasformati che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Lo studio dovrebbe valutare la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel solo ai prodotti certificati come biologici, onde evitare confusioni per i consumatori.***

Alla luce dei risultati di tale studio e del parere del CUEME, la Commissione decide, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, se è fattibile elaborare criteri del marchio Ecolabel per alimenti e mangimi e, in caso affermativo, per quali gruppi di tali prodotti.
7. ***Il marchio Ecolabel non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR) in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, né alle sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).***

¹ ***GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.***

8. *Per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze, e solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, la Commissione può adottare misure di deroga al paragrafo 7. Non è accordata alcuna deroga per le sostanze rispondenti ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e identificate conformemente alla procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1 di tale regolamento che siano presenti in miscele o in (qualsiasi parte omogenea di) un articolo (complesso) in concentrazioni superiori allo 0,1% (p/p). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16.*
9. I criteri per il marchio *Ecolabel* riferiti a un gruppo di prodotti prendono in considerazione i criteri eventualmente stabiliti per altri marchi ambientali, *specie quelli di tipo I, conformi alla norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuti, a livello nazionale o regionale*, per il gruppo di prodotti considerato *in modo da accrescere le sinergie*.
10. *L'elaborazione dei criteri tiene conto per quanto possibile del principio della riduzione degli esperimenti sugli animali.*

Articolo 7

Sviluppo e revisione dei criteri per il marchio || Ecolabel

1. Previa consultazione del CUEME, la Commissione decide e guida l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel.

Previa consultazione del CUEME, anche gli Stati membri, gli organismi competenti e altre parti interessate possono avviare e guidare l'elaborazione o la revisione di tali criteri. *Altre parti interessate possono essere incaricate di guidare l'elaborazione dei criteri. In tal caso esse devono dimostrare di possedere competenze tecniche nel settore merceologico interessato, unite alla capacità di condurre il processo con imparzialità e nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento. A tale riguardo sono favoriti i consorzi costituiti da più gruppi d'interesse.*

La parte che avvia e guida la definizione dei criteri è tenuta, *secondo la* procedura stabilita nell'allegato I, *parte A*, a predisporre i seguenti documenti:

- a) relazione preliminare;
- b) progetto di proposta di criteri;
- c) relazione tecnica a sostegno del progetto di proposta dei criteri;
- d) relazione finale;
- e) manuale per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel e per gli organismi competenti;
- f) manuale per le autorità che aggiudicano contratti per appalti pubblici.

I documenti sono trasmessi alla Commissione e al CUEME.

2. Qualora nell'ambito di un altro sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica siano stati elaborati dei criteri, ***conformi ai requisiti dei marchi ambientali di tipo I secondo la norma EN ISO 14024***, per un gruppo di prodotti per il quale non sono stati fissati criteri comunitari, qualsiasi Stato membro nel quale tale sistema è riconosciuto può, previa consultazione con la Commissione e con il CUEME, proporre che i criteri esistenti siano incorporati nel sistema comunitario.

In ***tali casi*** può applicarsi la procedura abbreviata per l'elaborazione dei criteri, stabilita nell'allegato I, *parte B*, purché i criteri proposti siano stati sviluppati conformemente all'allegato I, *parte B*. ***Detta procedura è guidata dalla Commissione o dallo Stato membro che, conformemente al primo comma, ha proposto la procedura abbreviata per l'elaborazione dei criteri.***

3. ***Qualora sia necessaria una revisione non sostanziale dei criteri, può essere applicata la procedura di revisione abbreviata di cui all'allegato I, parte C.***
4. ***Entro ...*, il CUEME e la Commissione concordano un piano di lavoro comprendente una strategia e un elenco non esaustivo di gruppi di prodotti. Il piano prende in considerazione altre azioni da parte della Comunità (ad esempio in materia di appalti pubblici verdi) e può essere aggiornato in funzione dei più recenti obiettivi strategici della Comunità nel settore dell'ambiente. Detto piano è aggiornato regolarmente.***

Articolo 8

Istituzione dei criteri per il marchio Ecolabel

1. ***Secondo la procedura di cui all'allegato I e tenendo conto del piano di lavoro viene messa a punto una bozza di criteri per il marchio Ecolabel.***
2. La Commissione, ***entro nove mesi dalla consultazione del CUEME***, adotta *misure* per stabilire criteri specifici per il marchio di qualità ecologica per ogni gruppo di prodotti. ***Tali misure sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

Nella sua proposta finale la Commissione tiene conto delle osservazioni del CUEME ed evidenzia, documenta e motiva chiaramente le ragioni sottostanti ad eventuali modifiche contenute nella sua proposta finale rispetto al progetto di proposta successivamente alla consultazione del CUEME.

Tali *misure*, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono *adottate* secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16 **■** .

3. *Nelle misure* di cui al *paragrafo 2*, la Commissione:
 - a) stabilisce i requisiti per valutare la conformità di specifici prodotti ai criteri del marchio comunitario *Ecolabel*;

* ***Un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

- b) *specifica* le tre caratteristiche ambientali principali *del prodotto recante il marchio Ecolabel che possono comparire sul marchio stesso conformemente all'allegato II*;
- c) *specifica, per ciascun gruppo di prodotti, il relativo* periodo di validità dei criteri e dei requisiti di valutazione;
- d) *specifica il grado di variabilità del prodotto consentito durante il periodo di validità di cui alla lettera c).*

- 4) *In sede di definizione dei criteri per il marchio Ecolabel, si presta attenzione a non introdurre misure la cui attuazione potrebbe comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI.*

Articolo 9 *Assegnazione* del marchio Ecolabel

1. *L'operatore che desidera* utilizzare il marchio *Ecolabel ne fa richiesta* presso gli organismi competenti di cui all'articolo 4 secondo quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:
 - a) se il prodotto ha origine in un singolo Stato membro, la *richiesta è presentata* presso l'organismo competente di quello Stato membro;
 - b) se il prodotto ha origine nella stessa forma in diversi Stati membri, la *richiesta* può essere *presentata* presso l'organismo competente di uno di tali Stati membri;
 - c) se il prodotto ha origine al di fuori della Comunità, la *richiesta è presentata* presso l'organismo competente di uno degli Stati membri nei quali il prodotto è, o sarà, *impresso sul mercato*.

Il logo del marchio Ecolabel deve essere come illustrato nell'allegato II.

Il marchio *Ecolabel* può essere utilizzato solo per prodotti **■** che rispettano i criteri di qualità ecologica stabiliti per i prodotti in questione *e per i quali il marchio Ecolabel è stato assegnato*.

2. Le *richieste* **■** indicano *i dati completi per contattare l'operatore*, nonché il gruppo di prodotti in questione e *contengono* una descrizione dettagliata del prodotto, *nonché qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo competente*.

Le *richieste* **■** comprendono tutti i documenti *pertinenti*, come indicato nella pertinente disposizione della Commissione che stabilisce i criteri per la concessione del marchio Ecolabel per il gruppo di prodotti in questione.

3. L'organismo competente al quale viene inviata una *richiesta* **■** *esige* il pagamento di diritti *conformemente all'allegato III*. L'uso del marchio *Ecolabel* è subordinato al versamento dei diritti entro i termini stabiliti.
4. Entro due mesi dal ricevimento della *richiesta* **■**, l'organismo competente verifica *se* la documentazione *è completa e lo notifica all'operatore*. *Se quest'ultimo non completa la documentazione entro sei mesi dalla notifica, l'organismo competente può respingere la richiesta*.

Se la documentazione è completa e l'organismo competente *ha verificato che il prodotto rispetta i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel nonché i requisiti in materia di valutazione pubblicati in conformità dell'articolo 8*, esso assegna un numero di registrazione *al prodotto in conformità dell'allegato II*.

I costi delle prove e della valutazione di conformità con i criteri per il marchio Ecolabel sono a carico degli operatori. Agli operatori possono essere imputate le spese di viaggio e alloggio qualora si renda necessaria una verifica in loco al di fuori dello Stato membro in cui ha sede l'organismo competente.

5. *Qualora i criteri relativi per il marchio Ecolabel esigano che gli impianti di produzione rispondano a determinati requisiti, tale obbligo si applica a tutti gli impianti in cui è fabbricato il prodotto recante il marchio Ecolabel. Se necessario, l'organismo competente effettua verifiche sul posto o nomina a tal fine un rappresentante autorizzato.*
6. *Gli organismi competenti riconoscono di preferenza le prove accreditate conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza della norma EN 45011 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute. Gli organismi competenti collaborano in modo da assicurare l'applicazione efficace e coerente delle procedure di valutazione e di verifica, specie tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13.*
7. *L'organismo competente conclude con ciascun operatore un contratto relativo alle condizioni d'uso del marchio Ecolabel (comprese le disposizioni per l'autorizzazione e la revoca del medesimo, specie a seguito di una revisione dei criteri). A tal fine si utilizza un contratto standard conforme al modello riportato nell'allegato IV.*
8. *L'operatore può apporre sul prodotto il marchio Ecolabel solo dopo la stipula del contratto. In tal caso l'operatore appone sul prodotto anche il numero di registrazione.*
9. L'organismo competente *che ha assegnato il marchio Ecolabel a un prodotto lo* comunica **■** alla Commissione. La Commissione istituisce un registro comune che aggiorna regolarmente. Tale registro è messo a disposizione del pubblico *su un sito internet dedicato al marchio Ecolabel*.
10. Il marchio *Ecolabel* può essere utilizzato sui prodotti *per i quali è stato assegnato* e sul relativo materiale promozionale.
11. *L'assegnazione del marchio Ecolabel non pregiudica eventuali disposizioni in materia ambientale o altre norme del diritto nazionale o comunitario applicabili alle varie fasi della vita del prodotto.*
12. Il diritto di usare *il marchio Ecolabel* non ne comprende l'uso come componente di un marchio di fabbrica.

Articolo 10

Sorveglianza del mercato e controllo dell'uso del marchio comunitario *Ecolabel*

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio comunitario *Ecolabel*.
2. L'organismo competente ■ effettua verifiche a cadenza regolare ***che i prodotti cui ha assegnato il marchio siano conformi ai criteri relativi al marchio Ecolabel e ai requisiti in materia di valutazione di cui all'articolo 8. Se del caso, l'organismo competente effettua tali verifiche anche in seguito a denunce. Tali*** verifiche possono avvenire sotto forma di controlli casuali.

L'organismo competente ***che ha assegnato il marchio Ecolabel al*** prodotto informa l'utilizzatore del marchio *Ecolabel* in merito ad eventuali denunce relative a un prodotto recante il marchio e può chiedergli di rispondere a tali denunce. L'organismo competente non è tenuto a rivelare all'utilizzatore del marchio l'identità del denunciante.

3. L'utilizzatore del marchio *Ecolabel* consente inoltre all'organismo competente che ha assegnato ***il marchio al*** prodotto di svolgere tutte le indagini necessarie a monitorare il ***suo*** costante rispetto ■ dei criteri applicabili al gruppo di prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 9.
4. Su richiesta dell'organismo competente ***che ha assegnato il marchio Ecolabel al*** prodotto, l'utilizzatore del marchio *Ecolabel* è tenuto ad autorizzare l'accesso ai locali nei quali viene fabbricato il prodotto in oggetto.

La richiesta può essere avanzata in qualunque momento ragionevole e senza preavviso.

5. Qualora ***un organismo*** competente ■ rilevi che ***un prodotto*** che ***reca*** il marchio *Ecolabel* non rispetta i criteri stabiliti per il rispettivo gruppo di prodotti o che il marchio non viene usato conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, || dopo aver consentito all'utilizzatore del marchio di inviare le proprie osservazioni l'organismo vieta l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica ***o, qualora sia il marchio stato assegnato da un altro organismo competente, informa quest'ultimo.*** L'utilizzatore del marchio non ha diritto al rimborso dei diritti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, né parzialmente né per intero.

L'organismo competente informa tempestivamente tutti gli altri organismi competenti e la Commissione di tale divieto.

6. L'organismo competente ***che ha assegnato il marchio Ecolabel al*** prodotto non può comunicare né utilizzare con finalità non correlate ***all'assegnazione*** del marchio comunitario di qualità ecologica || le informazioni ottenute nel corso della valutazione della conformità di un utilizzatore del marchio alle norme relative all'uso del marchio *Ecolabel* di cui all'articolo 9.

Esso adotta tutte le misure atte a garantire la tutela contro qualsiasi falsificazione o appropriazione indebita dei documenti affidatigli.

Articolo 11
Sistemi di marchi di qualità ecologica negli Stati membri

Dove sono stati pubblicati i criteri per il marchio comunitario *Ecolabel* per un dato gruppo di prodotti, altri sistemi di marchi di qualità ecologica **di tipo I, conformi alla norma EN ISO 14024, ufficialmente** riconosciuti a livello nazionale **o regionale** e che non coprono detto gruppo di prodotti al momento della pubblicazione, possono essere estesi al gruppo di prodotti in oggetto solo se i criteri stabiliti dal sistema nazionale sono almeno tanto rigorosi quanto quelli del marchio comunitario.

Al fine di armonizzare i criteri dei sistemi europei per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica (tipo I), i criteri del marchio comunitario Ecolabel tengono conto anche dei criteri esistenti, messi a punto negli Stati membri nell'ambito di sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica ufficialmente riconosciuti.

Articolo 12
Promozione del marchio Ecolabel

Gli Stati membri e la Commissione **concordano**, in collaborazione con il CUEME, **un piano d'azione specifico per promuovere** l'uso del marchio comunitario Ecolabel mediante

- azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione **ed educazione del pubblico** rivolte a consumatori, produttori, **fabbricanti, fornitori di servizi**, acquirenti pubblici, venditori all'ingrosso e al dettaglio, **nonché** al pubblico in generale,
- **la promozione della diffusione del sistema, in particolare presso le PMI,**

sostenendo in tal modo lo sviluppo del sistema.

Il marchio comunitario di qualità ecologica può essere promosso tramite il sito internet dedicato al marchio Ecolabel fornendo in tutte le lingue comunitarie informazioni di base e materiale promozionale sul marchio, nonché informazioni su dove è possibile acquistare i prodotti muniti del marchio Ecolabel.

Gli Stati membri incoraggiano l'uso del "Manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici" di cui all'allegato I, parte A, punto 5. A tale fine gli Stati membri prendono ad esempio in considerazione la possibilità di stabilire obiettivi per l'acquisto di prodotti rispondenti ai criteri specificati nelle linee guida.

Articolo 13
Scambio di informazioni ed esperienze

Per **favorire un'attuazione coerente del presente regolamento, gli organismi competenti si scambiano periodicamente informazioni ed esperienze, soprattutto riguardo all'applicazione** degli articoli 9 e 10. ■

La Commissione **istituisce a tal fine un gruppo di lavoro composto dagli organismi competenti. Il gruppo di lavoro si riunisce almeno due volte l'anno. Le spese di viaggio sono a carico della Commissione. Il gruppo elegge il proprio presidente e redige il proprio statuto.**

Articolo 14 Relazione

Entro ... * la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema comunitario per il marchio di qualità ecologica. La relazione indica gli elementi del sistema che necessitano di eventuale revisione.

Articolo 15 Modifiche degli allegati

La Commissione può *modificare* l'importo massimo dei diritti di cui *all'allegato III* e modificare gli allegati *tenendo conto della necessità che i diritti coprano le spese di gestione del sistema*.

Tali misure, *intese* a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16 ■ .

Articolo 16 Comitato

La Commissione è assistita da un comitato.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente *articolo*, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, *tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa*.

Articolo 17 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro ... e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Articolo 18 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 è abrogato.

Articolo 19 Disposizioni transitorie

* Cinque anni dalla data di pubblicazione.

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 continua ad applicarsi ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9 *del medesimo* fino alla data di scadenza indicata nei contratti stessi, ***ad eccezione delle disposizioni relative ai diritti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che sono di applicazione immediata.***

Articolo 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ■

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Procedura per l'elaborazione e la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel

A. Procedura standard

Devono essere elaborati i *seguenti* documenti ||.

1. Relazione preliminare

La relazione preliminare contiene i seguenti elementi:

- indicazione quantitativa dei potenziali vantaggi ambientali correlati al gruppo di prodotti, prendendo in considerazione i vantaggi derivanti da altri gruppi di prodotti che rientrano in analoghi sistemi || europei e nazionali **o regionali di marchi di qualità ecologica di tipo I conformi alla norma EN ISO 14024**;
- motivazioni per la scelta del gruppo di prodotti e sua estensione;
- considerazione di possibili problemi legati alla commercializzazione;
- analisi dei criteri di altri marchi ambientali;
- norme attuali e iniziative legislative in atto correlate al settore del gruppo di prodotti;
- **analisi delle possibilità di sostituzione delle sostanze nocive, in sé e per sé ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione, ove tecnicamente fattibile, in particolare per quanto riguarda le sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006**;
- dati commerciali intra-comunitari per il settore, compresi volume e fatturato;
- potenziale attuale e futuro di penetrazione nel mercato dei prodotti recanti il marchio **Ecolabel**;
- portata e rilevanza globale degli impatti ambientali associati al gruppo di prodotti, sulla base di studi di valutazione nuovi o esistenti sul ciclo di vita del prodotto. È possibile utilizzare altri dati scientifici. Le questioni critiche e controverse devono essere indicate dettagliatamente e valutate;
- riferimenti delle informazioni e dei dati raccolti e utilizzati per redigere la relazione.

La relazione preliminare deve essere pubblicata sul sito internet della Commissione dedicato al marchio Ecolabel, a disposizione degli utenti che possono consultarla e fare commenti durante l'elaborazione dei criteri.

Ove si tratti di elaborare criteri per gruppi di alimenti e di mangimi con riferimento allo studio realizzato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 6, la relazione preliminare deve dimostrare quanto segue:

- ***l'elaborazione di criteri per il marchio Ecolabel per il prodotto in questione presenta un effettivo valore aggiunto sul piano ambientale;***
- ***il marchio Ecolabel tiene conto dell'intero ciclo di vita del prodotto;***

- *l'utilizzo del marchio Ecolabel sul prodotto in questione non genererà confusione rispetto ad altre etichette alimentari.*

2. Progetto di proposta di criteri e relativa relazione tecnica

Successivamente alla pubblicazione della relazione preliminare occorre redigere una bozza di proposta, supportata dalla relativa relazione tecnica.

I criteri proposti devono rispettare i seguenti requisiti:

- devono essere basati *sui migliori prodotti disponibili sul mercato comunitario in termini di prestazione ambientale durante tutto il ciclo di vita* e devono corrispondere *indicativamente al 10-20% dei prodotti migliori in termini di prestazione ambientale presenti su tale mercato al momento dell'adozione dei criteri.*

Onde permettere la necessaria flessibilità, la percentuale esatta viene definita caso per caso, ma sempre con l'obiettivo di promuovere i prodotti più ecocompatibili e di garantire che i consumatori dispongano di un margine di scelta sufficiente;

- *devono tener conto del saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravamenti ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza; ove opportuno, vengono presi in considerazione aspetti sociali ed etici, ad esempio facendo riferimento alle convenzioni e agli accordi internazionali in materia, quali le norme e i codici di condotta OIL pertinenti;*
- devono essere basati sugli impatti ambientali più significativi del prodotto, essere espressi il più ragionevolmente possibile tramite i principali indicatori tecnici di prestazione ambientale del prodotto ed essere idonei a valutazione secondo quanto previsto del presente regolamento;
- devono essere basati su dati e informazioni validi e il più rappresentativi possibile dell'intero mercato comunitario;
- devono essere basati sui dati relativi al ciclo di vita e sugli impatti ambientali quantitativi, se del caso conformemente agli European Reference Life Cycle Data Systems (ELCD);
- devono *prendere* in considerazione le opinioni di tutte le parti interessate coinvolte nel processo di consultazione;
- devono garantire l'uniformità con la normativa esistente applicabile al gruppo di prodotti in materia di definizioni, metodologie di prova e documentazione tecnica e amministrativa;
- devono *prendere* in considerazione le politiche comunitarie pertinenti e l'attività svolta per altri gruppi di prodotti correlati.

La bozza di proposta di criteri deve essere redatta in modo da essere compresa facilmente da chiunque desideri utilizzarla. Ogni criterio deve essere motivato e devono esserne illustrati i benefici ambientali. *Devono essere evidenziati i criteri corrispondenti alle principali caratteristiche ambientali.*

La relazione tecnica comprende almeno le informazioni seguenti:

- spiegazioni scientifiche di ogni requisito e di ogni criterio;
- indicazione quantitativa delle prestazioni ambientali complessive che si prevede i criteri possano ottenere *globalmente*, rispetto a *quelle* dei prodotti tipicamente presenti sul mercato;
- stima degli impatti ambientali/economici/sociali previsti per i criteri nel loro insieme;
- metodi di prova rilevanti per la valutazione dei diversi criteri;
- stima dei costi delle prove;
- per ogni criterio, informazioni relative alle prove, alle relazioni e agli altri documenti che gli utilizzatori del marchio sono tenuti a fornire su richiesta dell'organismo competente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3.

La relazione tecnica e la bozza di proposta *di* criteri devono essere pubblicate sul sito internet della Commissione dedicato al marchio Ecolabel, a disposizione degli utenti che possono commentarle. La parte che guida i lavori di elaborazione del gruppo di prodotti invia la relazione e la proposta a tutte le parti interessate.

Devono essere organizzate almeno due riunioni *aperte* del gruppo di lavoro || *sulla bozza* di criteri, alle quali sono invitate tutte le parti interessate: organismi competenti, industria (comprese le PMI), sindacati, dettaglianti, importatori, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei consumatori. Anche la Commissione partecipa alle riunioni.

La bozza di proposta di criteri e la relazione tecnica vengono messe a disposizione almeno con un mese di anticipo rispetto alla prima riunione del gruppo di lavoro. Eventuali bozze di proposte di criteri successive vengono messe a disposizione almeno un mese prima delle riunioni successive. Le eventuali modifiche ai criteri introdotte nelle bozze successive devono essere motivate dettagliatamente e documentate con riferimenti alle discussioni avute in occasione delle riunioni dei gruppi di lavoro e ai commenti pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica.

Tutti i commenti pervenuti durante il processo di definizione dei criteri devono ricevere una risposta che indichi se essi sono accettati o respinti e perché.

3. Relazione finale e criteri

La relazione finale contiene i seguenti elementi:

Risposte chiare alle proposte e ai commenti pervenuti, che indichino se essi sono accettati o respinti e perché. Alle parti interessate, appartenenti o meno all'Unione europea, è riservato pari trattamento.

Essa deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

- una sintesi di una pagina del livello di sostegno per le bozze di criteri da parte degli organismi competenti;
- un elenco riepilogativo di tutti i documenti diffusi nel corso dell'attività di elaborazione dei criteri, assieme all'indicazione della data di invio di ciascun documento, all'indicazione del destinatario e a una copia dei documenti in questione;

- un elenco delle parti interessate coinvolte, consultate o che hanno espresso un parere, assieme alle loro coordinate;
- una sintesi;
- **le tre caratteristiche ambientali principali del prodotto recante il marchio Ecolabel che possono comparire sul marchio stesso conformemente all'allegato II del presente regolamento;**
- una proposta di strategia commerciale e di comunicazione per il gruppo di prodotti.

Tutte le osservazioni sulla relazione finale saranno prese in considerazione e, su richiesta, saranno fornite informazioni sul seguito che vi è stato dato.

4. Manuale per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel e per gli organismi competenti

È necessario redigere un manuale del quale i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel e gli organismi competenti possano avvalersi per valutare il rispetto dei criteri da parte del prodotto.

5. Manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici

Viene redatto un manuale *destinato alle autorità aggiudicatrici di appalti pubblici* che fornisce indicazioni per l'uso dei criteri per il marchio Ecolabel ¶ .

Nota bene: la Commissione fornirà dei modelli **tradotti in tutte le lingue ufficiali della Comunità** per il manuale destinato ai richiedenti e agli organismi competenti e per il manuale destinato alle autorità aggiudicatrici di appalti pubblici.

B. Procedura abbreviata nel caso di criteri elaborati sulla base di altri sistemi di marchi di qualità ecologica **di tipo I conformi alla norma EN ISO 14024**

Viene sottoposta alla Commissione una sola relazione, che contiene una sezione nella quale si dimostra che i requisiti tecnici e di consultazione previsti *nella parte A dell'allegato I* sono stati rispettati, unitamente a una bozza di proposta di criteri, *a* un manuale destinato ai potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel e agli organismi competenti e *a* un manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici.

Se la Commissione ritiene che la relazione e i criteri rispondano ai requisiti stabiliti *nell'allegato I, parte A*, la relazione e la bozza di proposta di criteri vengono messi a disposizione per una consultazione pubblica sul sito Ecolabel della Commissione per due mesi.

Tutti i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica devono ricevere una risposta che indichi se essi sono accettati o respinti e perché. Fatte salve eventuali modifiche *apportate* durante il periodo di consultazione pubblica, e se gli Stati membri non richiedono una riunione *aperta* del gruppo di lavoro ¶ , la Commissione può adottare i criteri.

Se uno Stato membro ne fa richiesta, viene organizzata una riunione *aperta* del gruppo di lavoro ¶ *sulla bozza* di criteri, alla quale partecipano tutte le parti interessate: organismi competenti, industria (comprese le PMI), sindacati, dettaglianti, importatori, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei consumatori. Anche la Commissione partecipa alla riunione.

Fatte salve eventuali modifiche *apportate* durante il periodo di consultazione pubblica o durante la riunione del gruppo di lavoro ||, la Commissione può adottare i criteri *in conformità dell'articolo 8*.

C. Procedura abbreviata per la revisione non sostanziale dei criteri

La Commissione elabora una relazione contenente gli elementi seguenti:

- *una motivazione che illustra le ragioni per cui non è necessaria una revisione integrale dei criteri, ma basta aggiornare semplicemente i criteri e il loro livello di rigosità;*
- *una sezione tecnica che aggiorna le informazioni di mercato precedenti utilizzate per fissare i criteri;*
- *una bozza di proposta di criteri riveduti;*
- *un'indicazione quantitativa delle prestazioni ambientali complessive che si prevede possano essere ottenute globalmente attraverso i criteri riveduti, rispetto a quelle dei prodotti tipicamente presenti sul mercato;*
- *un manuale riveduto destinato ai potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel e agli organismi competenti; nonché*
- *un manuale riveduto destinato alle autorità aggiudicatrici di appalti pubblici.*

La relazione e la bozza di proposta di criteri sono disponibili per due mesi sul sito internet della Commissione dedicato al marchio Ecolabel per permettere una consultazione pubblica e raccogliere eventuali commenti.

Tutti i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica devono ricevere una risposta che indichi se essi sono accettati o respinti e perché.

Fatte salve eventuali modifiche apportate durante il periodo di consultazione pubblica, e se nessuno Stato membro richiede una riunione aperta del gruppo di lavoro, la Commissione può adottare i criteri in conformità dell'articolo 8.

Se uno Stato membro ne fa richiesta, viene organizzata una riunione aperta del gruppo di lavoro sulla bozza di criteri riveduti, riunione alla quale partecipano tutte le parti interessate: organismi competenti, industria (comprese le PMI), sindacati, dettaglianti, importatori, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei consumatori. Alla riunione partecipa anche la Commissione.

Fatte salve eventuali modifiche apportate durante il periodo di consultazione pubblica o durante la riunione del gruppo di lavoro, la Commissione può adottare i criteri in conformità dell'articolo 8.

ALLEGATO II

Forma del marchio di qualità ecologica Ecolabel

Il marchio comunitario *Ecolabel* ha **la forma seguente**:

Etichetta:



Etichetta facoltativa con campo di testo (Nota: la possibilità per l'operatore di utilizzare questo campo di testo ed il testo utilizzato sarà quella indicata nei criteri specifici del gruppo di prodotti):



L'etichetta e il testo facoltativo saranno stampati o in due colori (verde Pantone 347 per le foglie e lo stelo del fiore, il simbolo '€', l'indirizzo web e l'acronimo UE e Pantone 279 per tutti gli altri elementi, il testo e i bordi) o in nero su fondo bianco, o in bianco su fondo nero.

Sul prodotto appare anche il numero di registrazione del marchio di qualità ecologica, con il formato seguente:

Ecolabel reference: xxxx/yyy/zzzzz

XXXX indica il paese di registrazione, **YYY** il gruppo di prodotti e **ZZZZZ** il numero di registrazione assegnato dall'organismo competente.

ALLEGATO III

TASSE

1. Tassa di deposito della domanda

L'organismo competente cui è indirizzata la domanda impone una tassa in base alle spese amministrative reali di trattamento della domanda. Questa tassa non deve essere inferiore a 200 EUR e non deve superare i 200 EUR.

Nel caso delle piccole e medie imprese e di operatori dei paesi in via di sviluppo, la tassa di deposito massima non supera i 600 EUR.

Nel caso di microimprese, la tassa di deposito massima deve essere di 350 EUR¹.

La tassa di deposito è ridotta del 20 % per i richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS e/o ISO 14001. Tale riduzione è concessa a condizione che il richiedente si impegni esplicitamente ad assicurare nell'ambito della sua politica nei confronti dell'ambiente la piena rispondenza dei prodotti cui è stato assegnato il marchio rispetto ai criteri previsti per la sua concessione per tutto il periodo di validità del contratto e che tale impegno sia adeguatamente inserito tra gli obiettivi ambientali particolareggiati. I richiedenti in possesso della certificazione ISO 14001 dimostrano annualmente il rispetto di tale impegno. I richiedenti in possesso di una certificazione EMAS inviano copia della rispettiva dichiarazione ambientale annua verificata.

2. Diritti annuali

L'organismo competente può imporre a ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica il versamento di diritti annuali sino a 1 500 EUR per l'utilizzazione del marchio.

Nel caso delle piccole e medie imprese e di operatori dei paesi in via di sviluppo, l'importo massimo dei suddetti diritti annuali non supera i 750 EUR.

Nel caso di microimprese, l'importo massimo dei diritti annuali deve essere di 350 EUR.

Il periodo coperto dal diritto annuale inizia dalla data di assegnazione del marchio di qualità ecologica al richiedente.

¹ *PMI e microimprese come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).*

ALLEGATO IV

CONTRATTO STANDARD RELATIVO ALLE CONDIZIONI D'USO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

PREAMBOLO

L'organismo competente (denominazione completa) in appresso "l'organismo competente", registrato presso (indirizzo completo) che, ai fini della firma del presente contratto, è rappresentato da (nome della persona responsabile), (nome completo del titolare), nella sua qualità di produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante, il cui indirizzo ufficiale registrato è . . (indirizzo completo) in appresso "il titolare", rappresentato da (nome della persona responsabile), hanno convenuto quanto segue per quanto riguarda il ricorso al marchio comunitario di qualità ecologica, ai sensi del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica, in appresso regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica:

- 1.1. L'organismo competente concede al titolare il diritto di utilizzare il marchio comunitario di qualità ecologica per i propri prodotti come descritti nelle indicazioni specifiche del prodotto in allegato, che sono conformi ai pertinenti criteri specifici del gruppo di prodotti in vigore per il periodo, adottati dalla Commissione delle Comunità europee il (data), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del . (riferimento completo) e allegati al contratto.*
- 1.2. Il marchio comunitario di qualità ecologica è utilizzato solo in conformità delle norme di cui all'allegato II del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica.*
- 1.3. Il titolare garantisce che il prodotto da etichettare soddisfa, per l'intera durata del presente contratto, tutte le condizioni d'uso e le norme di cui all'articolo 9 del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica. Non sono necessarie nuove domande nel caso di modifica delle caratteristiche dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri pertinenti. Il titolare informa, tuttavia, l'organismo competente in merito a tali modifiche, mediante lettera raccomandata. L'organismo competente può effettuare adeguate verifiche.*
- 1.4. Il contratto può essere esteso ad una gamma di prodotti più ampia rispetto a quella inizialmente prevista, previo accordo con l'organismo competente e a condizione che tali prodotti appartengano allo stesso gruppo e ne rispettino anche i criteri. L'organismo competente può verificare che queste condizioni siano soddisfatte. L'allegato che illustra le specifiche del prodotto deve essere modificato di conseguenza.*
- 1.5. Il titolare si asterrà da ogni pubblicità e dichiarazioni od uso di marchi o logo che siano falsi o ingannevoli o tali da ingenerare confusione o pregiudicare il prestigio del marchio di qualità ecologica.*
- 1.6. In forza del presente contratto, il titolare è responsabile del modo in cui il marchio di qualità ecologica è usato per il suo prodotto, specialmente in ambito pubblicitario.*

1.7. *L'organismo competente e i suoi rappresentanti, a tal fine autorizzati, possono compiere qualsiasi indagine necessaria per verificare che il titolare si conformi ai criteri specifici del gruppo di prodotti e delle condizioni di uso e delle norme del presente contratto, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica.*

2. **SOSPENSIONE E REVOCA**

2.1. *Qualora ritenga di non poter osservare le condizioni di uso e le norme dell'articolo 1 del presente contratto, il titolare ne dà notificazione all'organismo competente e si astiene dall'uso del marchio di qualità ecologica finché tali condizioni o norme non siano osservate e l'organismo competente ne sia stato informato.*

2.2. *Qualora ritenga che il titolare abbia contravvenuto ad una condizione d'uso o ad una norma del presente contratto, l'organismo competente può sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso del marchio di qualità ecologica ed adottare i provvedimenti necessari, compresi quelli di cui agli articoli 10 e 17 del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica, per evitare che il titolare possa continuare a farne uso.*

3. **LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E GARANZIA**

3.1. *Il titolare non includerà il marchio di qualità ecologica come parte della garanzia del prodotto di cui all'articolo 1.1 del presente contratto.*

3.2. *L'organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile di perdite o danni subiti dal titolare, derivanti dalla concessione o dall'uso del marchio di qualità ecologica.*

3.3. *L'organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile di eventuali perdite o danni subiti da terzi, derivanti dalla concessione o dall'uso, incluso a scopi pubblicitari, del marchio di qualità ecologica.*

3.4. *Il titolare è tenuto a risarcire ogni perdita e danno all'organismo competente e ai suoi rappresentanti autorizzati, nonché a sollevarli da ogni responsabilità, inclusi i reclami presentati da terzi derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del presente contratto da parte del titolare, o dall'affidamento fatto sulle informazioni o la documentazione fornita dal medesimo.*

4. **TASSE**

4.1. *Risorse finanziarie L'importo della tassa di deposito della domanda e dei diritti annuali è stabilito a norma dell'allegato III del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica.*

4.2. *L'uso del marchio di qualità ecologica è subordinato al tempestivo pagamento, di tutti i diritti relativi.*

5. DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO APPLICABILE

- 5.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, il presente contratto decorre dalla data in cui è stato firmato fino al (...) o fino alla scadenza dei criteri specifici del gruppo di prodotti, a seconda della condizione che si verifica per prima.**
- 5.2. La violazione da parte del titolare di una condizione d'uso o di una norma del presente contratto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, può essere considerata dall'organismo competente un inadempimento del contratto, che lo legittima, oltre ad applicare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, a risolvere il contratto mediante lettera raccomandata inviata al titolare, in data anteriore a quella di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro (periodo stabilito dall'organismo competente).**
- 5.3. Il titolare può recedere dal contratto, con un preavviso di tre mesi, a mezzo lettera raccomandata inviata all'organismo competente.**
- 5.4. Qualora i criteri specifici del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 siano prorogati senza modificazione e l'organismo competente non abbia inviato alcuna comunicazione scritta di scioglimento del contratto almeno tre mesi prima della scadenza dei suddetti criteri e del presente contratto, l'organismo competente informa il titolare, con un preavviso di almeno tre mesi, che il contratto verrà rinnovato automaticamente per il restante periodo di vigenza dei criteri medesimi.**
- 5.5. Dopo la rescissione del presente contratto, il titolare non può utilizzare il marchio di qualità ecologica in relazione al prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e nell'allegato al presente contratto, come etichettatura o a scopi pubblicitari. Il marchio di qualità ecologica può, tuttavia, per un periodo di sei mesi dopo la rescissione, essere apposto sugli stock detenuti dal titolare o da altri e fabbricati prima della rescissione. Quest'ultima disposizione non si applica se il contratto è stato rescisso per i motivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2.**
- 5.6. Qualsiasi controversia tra l'organismo competente e il titolare o qualsiasi reclamo di una parte contro l'altra sulla base del presente contratto che non sia stata risolta in via amichevole tra le parti contraenti è soggetta alla normativa in vigore stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).**

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- copia del regolamento (CE) n. xxxx /yyyy del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxyy zzzz su un sistema di marchio comunitario di qualità ecologica e le sue modifiche, in (lingua/e comunitaria/e pertinente/i),**
- le indicazioni specifiche del prodotto, che devono comprendere almeno i dettagli dei nomi, e/o i numeri di riferimento interno del fabbricante, i siti di fabbricazione, e il/i relativo/i numero/i di registrazione della licenza di marchio comunitario di qualità ecologica,**
- una copia della decisione della Commissione ... (criteri specifici del gruppo di prodotti),**

Fatto a data

.....
Organismo competente

Persona designata:

.....
(Firma giuridicamente vincolante)

.....
(Titolare)

Persona designata:

.....
(Firma giuridicamente vincolante)

ALLEGATO V

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI COMPETENTI

1. *Un organismo competente deve essere indipendente dell'organizzazione o del prodotto che valuta.*

Un organismo competente appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di prodotti che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

2. *Un organismo competente, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non esclude l'uso di prodotti valutati necessari al funzionamento dell'organismo competente o l'uso di tali prodotti a scopo personale.*

Un organismo competente, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali dispositivi, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi competenti garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

3. *Gli organismi competenti e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.*

4. *Un organismo competente deve essere in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso assegnati dal presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano realizzati dall'organismo competente medesimo o per conto e sotto la responsabilità di quest'ultimo.*

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l'organismo competente ha a sua disposizione:

- a) *conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;*
- b) *la descrizione delle procedure in base alle quali si è svolta la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure.*

Esso predisporre politiche e procedure appropriate che distinguono tra i compiti svolti in qualità di organismo notificato e qualsiasi altra attività;

- c) *procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.*

Esso dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

5. *Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:*

- a) *una buona conoscenza di tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo competente è stato notificato;*
- b) *la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.*

6. *È garantita l'imparzialità degli organismi competenti, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.*

La remunerazione degli alti dirigenti di valutazione della conformità e del personale addetto alle valutazioni di un organismo competente non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

7. *Gli organismi competenti partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della relativa normativa comunitaria, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.*

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Independently of the adoption of the Ecolabel Regulation, the Commission confirms that it intends to propose a Regulation on eco-labelling of fishery products before the end of this year to be mainly based on criteria for sustainable fishing.

The study foreseen in Article 6(6) of the Ecolabel regulation dealing with additional aspects such as processing, pre-packaging, packaging and transport, which will examine the feasibility of the extension of the scope of the Ecolabel Regulation to food, including the products of fishing and aquaculture, will not influence or prejudge the adoption of this Regulation.